

Diritto penale indietro tutta

*Tutte le alternative al carcere
dopo le riforme degli ultimi anni*

di ANTONIO CICCIA MESSINA

Il diritto penale fa un passo indietro e apre la strada alle condotte riparatorie.

La legge n. 103 del 23 giugno 2017 sottrae campo di azione alla punizione penale. Lo stato ripone l'arma della sanzione più grave e proscioglie l'autore del reato se ha riparato le conseguenze del danno.

L'ambito di applicazione delle condotte riparatorie, causa di estinzione del reato, è limitato ai reati procedibili a querela, ma non è un caso isolato.

Anzi. Il legislatore italiano ha più volte manifestato la scelta di ridurre al minimo l'intervento penale. Si è passati da una situazione iniziale in cui il diritto penale la faceva da padrone, tanto che si critica l'eccessiva estensione degli illeciti penali, a una situazione opposta, in cui la tutela penale si ritrae.

Le modalità tecniche sono diverse.

Può trattarsi di cause estintive del reato. In questo caso il reato rimane nella sua previsione astratta, ma il fatto concreto non è punito perché le conseguenze del reato sono state eliminate.

Le possibili valutazioni di politica legislativa possono essere di vario tenore: chi legge positivamente l'istituto si appella alla teoria della sanzione penale come ultima possibilità (extrema ratio); chi lo legge negativamente sottolinea la disuguaglianza dei cittadini, per cui solo il più ricco può guadagnarsi l'impunità pagando i danni.

Il dibattito tra i sostenitori del diritto penale minimo e quelli della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale potrebbe continuare all'infinito.

Resta il fatto che l'istituto delle condotte riparatorie non è isolato.

Si accompagna al «fatto tenue», alla «messa alla

prova» e alla trasformazione del reato in illecito civile. Il «fatto tenue» implica un perdono giudiziale: l'imputato scansa la sanzione penale, perché tutto sommato si tratta di una bazzecola e non è il caso di perdere tempo e denaro in un processo, magari su più gradi di giudizio.

La «messa in prova» è una reazione dello stato che pretende dall'imputato che faccia qualcosa per la collettività e se supera questa prova allora ottiene l'estinzione del reato. Questo istituto configura, appunto, una reazione e si pretende dal colpevole una discontinuità significativa rispetto alla sua condotta di vita. È però un istituto costoso, che richiede l'intervento di numerose autorità pubbliche.

La trasformazione del reato in un illecito civile si può descrivere come una mutazione genetica. Un fatto che il giorno prima era ritenuto fonte di allarme sociale, meritevole di sanzioni infamanti e necessitante di garanzie forti per l'incolpato, dall'oggi al domani (con il Dlgs 7/2016) è diventato un illecito civile, come un tamponamento o una fattura non pagata. Lo stato non reagisce più in prima persona, ma lascia fare al danneggiato (non si può più chiamare «vittima di reato»): a lui la scelta se mandare avanti o meno una causa per risarcimento del danno. Lo stato rimane, però, uno spettatore attento, perché se si arriva a una condanna del danneggiante (non si può più chiamare «reo»), allora allo stato spetta una somma di denaro.

In tutti i casi l'arretramento della tutela penale implica un diverso equilibrio tra esigenze della persona offesa e/o danneggiata e compiti dello stato rispetto al sistema di sicurezza sociale.

Ovviamente il sistema di sicurezza sociale non si realizza solo con la repressione penale, ma anche

con un efficiente sistema giudiziario civile.

La tenuta dell'ordinamento e della effettività delle norme rispetto all'obiettivo della regolazione della vita sociale potrebbe essere garantita da un sistema della giustizia civile, caratterizzata da processi rapidi, concentrati sul merito delle questioni e non su

cavilli, e da un sistema delle esecuzioni efficienti.

Altrimenti si corre il rischio che l'arretramento della tutela penale (in nome di valori di garanzia) non sia compensato da una maggiore efficienza delle tutele civili: cosicché il colpevole non viene punito e non paga nemmeno i danni.

IL PASSO INDIETRO DEL CODICE PENALE	Condotte riparatorie	Articolo 162-bis codice penale
	Fatto tenue non punibile	Art. 131-bis. - Codice penale -
	Fatto tenue non punibile - procedimenti avanti al Giudice di pace	Articolo 34 Dlgs 274/2000
	Condotte riparatorie - procedimenti avanti al Giudice di pace	Articolo 35 Dlgs 274/2000
	Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato	Articolo n.168 bis codice penale
	Illeciti civili (ex reati) sottoposti a sanzioni pecuniarie	Decreto legislativo n. 7/2016

CHI RIPARA NON È PUNITO

LEGGE 23 giugno 2017, n. 103 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Art. 1

1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-ter (Estinzione del reato per condotte riparatorie). - Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie».

2. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice

penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a 60 giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di 60 giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale.

Commento

Il nuovo articolo 162-ter del codice penale introduce le condotte riparatorie, quale nuova causa di estinzione del reato.

Si tratta di uno strumento di snellimento processuale.

L'istituto si applica nei soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione.

In tali casi, il giudice deve dichiarare estinto il

reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato, se possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

La nuova causa di estinzione del reato trova applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 103/2017; in tal caso il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

ANCHE IL GIUDICE DI PACE ASSOLVE CHI RISARCISCE

DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

Art. 34

Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto

1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.

Art. 35

Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie

1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal

caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.

4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.

5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.

6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.

Commento

L'articolo 35 del Dlgs 274/2000 prevede la condotta riparatrice quale causa estintiva dei reati di competenza del giudice di pace.

Il giudice di pace deve sentire le parti e l'eventuale persona offesa, ma non deve necessariamente ottenerne l'assenso.

Il magistrato può dichiarare con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Le attività risarcitorie e riparatorie devono rispondere alla finalità di ripristinare il patrimonio del danneggiato (finalità privatistica), ma devono anche essere idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione (finalità pubblicistiche).

Quanto alle fasi processuali, il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza.

La norma prevede la possibilità di verifiche sulla condotta dell'imputato, affidate ad autorità amministrative: con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie.

Casistica

IL DANNEGGIATO PUÒ CHIEDERE DANNI ULTERIORI

Non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 274/2000 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.

(Cassazione penale, sez. IV, 02/12/2016, n. 1359)

NON CI VUOLE IL CONSENSO DELL'OFFESO

Per dichiarare estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 Dlgs 274/2000, non deve necessariamente acquisirsi il consenso della persona offesa. È legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della stessa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive.

La formula estintiva, pertanto, impone al giudice la previa ragionata verifica in ordine alla integralità del risarcimento del danno, patrimoniale e non, nei confronti di tutti i soggetti che ne abbiano diritto, così che restino eliminati il danno e le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. In questa prospettiva, può e deve tenersi conto anche del concorso di colpa della vittima, che emerga dalle emergenze probatorie legittimamente utilizzabili, e tale concorso, ove sussistente e motivatamente quantificato, deve incidere proporzionalmente su tutte le voci di danno e nei confronti di tutti i danneggiati.

(Cassazione penale, sez. IV, 19/02/2016, n. 20542; Cassazione penale, sez. un., 23/04/2015, n. 33864).

RISARCIMENTO INTEGRALE

L'istituto disciplinato dall'art. 35 Dlg n. 274/2000 impone al giudice la verifica in ordine all'integralità del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti di tutti i soggetti che ne abbiano diritto, così che restino eliminati il danno e le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato.

(Cassazione penale, sez. IV, 19/02/2016, n. 20542)

INGIURIA A UN INSEGNANTE

L'istituzione scolastica, per la funzione educativa che ricopre, deve essere tenuta immune da qualsiasi atto di violenza verbale o fisica. Pertanto le frasi ingiuriose nei confronti di un insegnante nell'ambito di un consiglio di classe, alla presenza degli altri professori e dei rappresentanti dei genitori, assumono rilevanza tale che il mero versamento di una somma di denaro non è in grado di eliminare le conseguenze dannose del reato.

(Cassazione penale, sez. V, 07/09/2015, n. 127)

SINISTRO STRADALE/1

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace per lesioni colpose cagionate nella circolazione stradale, non costituisce fatto idoneo a determinare l'applicazione della speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 35 del Dlgs n. 274/2000, il risarcimento pagato dalla compagnia assicuratrice del terzo proprietario del veicolo estraneo al processo, essendo ad esso estranea l'attivazione dell'imputato per l'eliminazione delle conseguenze dell'illecito attraverso interventi concreti atti ad assicurare alla persona offesa il ristoro del pregiudizio subito e a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione connesse al fatto tipico.

(Cassazione penale, sez. IV, 23/05/2014, n. 38957)

SINISTRO STRADALE/2

L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 Dlgs n. 274/2000 opera anche nell'ipotesi di risarcimento danni a seguito di pagamento da parte della compagnia di assicurazione.

(Cassazione penale, sez. IV, 12/04/2013, n. 30212)

SINISTRO STRADALE/3

Deve ritenersi ingiustificato il diniego, da parte del giudice di pace, di disporre la sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 35 comma 3 Dlg n. 274 del 2000, in presenza di una già manifestata intenzione, da parte della compagnia assicuratrice della responsabilità civile dell'imputato, di corrispondere alla persona danneggiata l'intero massimale di polizza e dell'avvenuta sospensione, in sede civile, dell'esecutività della sentenza di primo grado che aveva quantificato la somma dovuta a titolo di risarcimento in misura superiore al detto massimale.

(Cassazione penale, sez. IV, 15/03/2012, n. 19150)

SPESE

Nel procedimento avanti al giudice di pace, ai fini della declaratoria di estinzione del reato per l'intervenuta riparazione del danno, non è necessario che l'imputato abbia provveduto alla refusione delle spese eventualmente sostenute dalla persona offesa.

(Cassazione penale, sez. V, 07/03/2013, n. 21012)

NIENTE CONDANNA SE IL FATTO È TENUE

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28

Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Codice penale - Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di

particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante».

Commento

L'istituto disciplinato dall'articolo 131-bis del codice penale esclude la punizione del colpevole, quando si commette un reato in maniera non abituale senza provocare grossi danni. Il decreto legislativo 28/2015, in materia di non punibilità per particolare tenuità del reato, ha attuato la legge delega n. 67/2014 e ha cambiato i connotati della giustizia penale, mettendo fuori dal circuito penale l'autore non abituale di un fatto non grave. Il provvedimento introduce la non punibilità dei reati che provocano un'offesa di particolare tenuità, quando, contemporaneamente, il comportamento del reo risulta non abituale. Siamo di fronte a un istituto, che riguarda tantissimi reati. La norma riguarda tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva. Le relazioni di accompagnamento al decreto e, in particolare, l'analisi dell'impatto della regolamentazione evidenzia l'ambito di applicazione. La novità riguarderà tutte le contravvenzioni e molti delitti. Non basta, però, solo il requisito della soglia di sanzione, in quanto il magistrato dovrà valutare due elementi: la tenuità dell'offesa e la non abitualità della condotta. Tuttavia è chiaro che sono tante le aspettative di espulsione dal circuito penale di molti procedimenti. Il reato non può essere di particolare tenuità quando il colpevole ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà o con sevizie. Inoltre i benefici di legge sono esclusi quando il reo ha approfittato della debolezza della vittima o ha causato la morte o lesioni gravissime.

Il reato è abituale (e, quindi, non si ha diritto al beneficio) se l'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o delinquente per tendenza. Stessa esclusione scatta per chi ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità e anche nel caso in cui si tratta di reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Il procedimento penale deve preferibilmente essere chiuso già con una richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

La vittima tra l'altro non può sbarrare la strada alla dichiarazione di non punibilità, anche se ha diritto di essere informata. Nel procedimento la persona offesa potrà dire la sua, ma non il suo parere non sarà vincolante.

Appresa, dunque, una notizia di reato, il pubblico ministero fa le indagini e potrà ritenere che l'offesa

è di particolare tenuità e che il comportamento del responsabile non è abituale.

In ogni caso, il pubblico ministero, valutata la scarsa portata offensiva del fatto, chiederà l'archiviazione al giudice delle indagini preliminari.

Si sottolinea, e lo fanno anche i lavori preparatori, che siamo di fronte a reati consumati anche se di fascia ritenuta trascurabile.

Il reato c'è, ma lo stato pensa che sia meglio non procedere, anche se la persona offesa perde l'occasione di fare valere le sue ragioni nel procedimento penale.

La persona offesa dovrà essere informata della richiesta di archiviazione e avrà la possibilità di presentare opposizione. Ma deve farlo entro il termine perentorio di dieci giorni.

Peraltro, come spiega la relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo, la persona offesa non ha «potere di veto». In effetti la legge delega non lo ha previsto e, quindi, il gip può archiviare il procedimento, anche se la persona offesa non è d'accordo.

La non punibilità potrà essere dichiarata in ogni stato e grado del processo e se viene pronunciata prima dell'inizio del dibattimento dovrà essere sentita la persona offesa.

Il responsabile potrà essere dichiarato non punibile anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, con sentenza.

Peraltro la legge delega ha stabilito il criterio che l'esclusione della punibilità per fatto tenue con condotta non abituale non deve pregiudicare l'azione civile per il risarcimento del danno.

La vittima dovrà, a questo punto, farsi i conti in tasca e valutare la convenienza di accollarsi il costo delle liti di importo piccolo.

La disciplina del rapporto tra procedimento penale, che si chiude con il proscioglimento per tenuità del fatto, e processo civile promosso dalla persona offesa è prevista dall'articolo 651 bis del codice di procedura penale.

A seguito di rettifica pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23 marzo 2015, la sentenza di proscioglimento per fatto tenue è definitiva ed è la base di partenza per chiedere il risarcimento del danno in un separato giudizio civile contro il responsabile prosciolto. Pertanto la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato o che sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza di proscioglimento in sede di giudizio abbreviato, salvo che la parte civile abbia dichiarato di non accettare il rito.

Casistica

FURTO

In tema di furto la circostanza che vengano rubati nel medesimo contesto spazio-temporale più oggetti non vale a far ravvisare l'esistenza di condotte plu-

rime ostative all'applicazione del fatto di particolare tenuità (furto di diversa merce in un supermercato del valore complessivo di euro 12,14)

(Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 13/04/2017)

FURTI DI SAPONETTE

Il pericolo di danno esiguo, la non abitualità della condotta e il positivo comportamento dopo il fatto sono elementi che consentono di ritenere la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (furto di generi alimentari e saponette per un valore complessivo di 39 euro).

[Cassazione penale, sez. IV, 29/03/2017, n. 29744]

TRUFFA A ENTE PUBBLICO

In tema di truffa ai danni di un ente pubblico, non è punibile per la particolare tenuità del fatto, la consumazione di più pasti in una mensa attraverso l'utilizzo della tessera buoni pasto intestata ad uso esclusivo della madre dell'imputata non potendosi ritenere plurima, abituale e reiterata una condotta illecita sostanzialmente unitaria e fondata su un unico artificio e raggio.

(Ufficio Indagini preliminari Rovereto, 21/03/2017)

ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-bis cod. pen. non può essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio di una professione: tale delitto presuppone una condotta connotata da ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici.

(Cassazione penale, sez. VI, 25/01/2017, n. 6664)

SICUREZZA LAVORO

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche in materia di sicurezza sul lavoro. Soprattutto nel caso in cui sussiste un concorso colposo del lavoratore infortunato (caso di un datore di lavoro accusato del reato di lesioni personali gravi ai danni di un dipendente che si era infortunato mentre stava svolgendo attività di manutenzione all'interno dello stabilimento produttivo).

(Cassazione penale, sez. IV, 24/01/2017, n. 17163)

TESSERINO DELL'EX POLIZIOTTO

Non è punibile per lieve entità del fatto la condotta di un ex poliziotto in pensione che abbia mostrato la fotocopia di un tesserino a lui in uso quando era in servizio, per assenza di danni e perché l'offesa arrecata all'interesse protetto dalla norma è di lieve entità.

(Tribunale Benevento, 27/12/2016, n. 2078)

MAMMA DELLO SPACCIATORE

Non è punibile per particolare tenuità del fatto il reato di concorso in detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente posto in essere da una donna incensurata che, al solo momentaneo fine di sottrarre il figlio ad accertamenti che erano in corso da parte della polizia giudiziaria, abbia occultato su di sé una parte della sostanza stupefacente di cui il medesimo

congiunto aveva la disponibilità.

(Cassazione penale, sez. VI, 16/12/2016, n. 7606)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA/1

In tema di guida in stato di ebbrezza, la rilevazione di un tasso alcolemico di poco superiore alla soglia di punibilità e la conduzione di un veicolo in una comune strada pubblica non sono dati sufficienti di per sé all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

(Corte appello Brescia, sez. II, 13/12/2016, n. 3444)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA/2

In tema di guida in stato di ebbrezza anche i centesimi di grammi al litro hanno rilevanza ai fini della gravità del reato. Un tasso alcolico di 1,01 grammi/litro nella prima misurazione e di 0,82 grammi/litro nella seconda è stato ritenuto di ostativo alla applicazione della non punibilità per lieve entità del fatto.

(Tribunale Palermo, sez. V, 25/10/2016)

LAVORATORE SCORRETTO

La causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. non è applicabile al lavoratore che commette il reato truffa, utilizzando giorni di permesso retribuiti ex art. 33 l.n. 104 del 1992 (tutela disabili) per recarsi all'estero in viaggio di piacere. Tale condotta non può infatti essere considerata un fatto di particolare tenuità in quanto, oltre a gravare sulla collettività, costituisce strumentalizzazione dello stato di salute della persona affetta da handicap.

(Cassazione penale, sez. II, 01/12/2016, n. 54712)

FILMATI PORNO

La particolare tenuità del fatto è applicabile anche al reato di detenzione di filmati a contenuto pedopornografico. La Cassazione ha assolto un giovane condannato per il reato di cui all'articolo 600 quater c.p. per aver detenuto video e filmati pedopornografici dall'età di 15 anni fino ai 24 anni.

(Cassazione penale, sez. III, 19/10/2016, n. 54996)

GESTIONE RIFIUTI/1

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è prevista qualora ricorrano particolari modalità di condotta, l'esiguità del danno ed il grado di colpevolezza. Nel caso di gestione di rifiuti non autorizzata, mediante operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da macerie derivanti da opere di costruzione e demolizione di fabbricato, la particolare tenuità è prevista anche quando il comportamento illecito non risulti abituale.

(Cassazione penale, sez. III, 19/10/2016, n. 4187)

RIFIUTI/2

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica. Va esclusa la ricorrenza della particolare tenuità del fatto con riferimento al reiterato conferimento di rifiuti urbani e speciali

prodotti, da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo, reato previsto dall'art. 256, comma primo, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152).

(Cassazione penale, sez. III, 11/10/2016, n. 48318).

DENARO AI POLIZIOTTI

Il comportamento di chi, fermato per un controllo alla guida di un autoveicolo, offrì 75 euro a due agenti della Polizia di Stato per indurli ad omettere di effettuare i controlli con l'etilometro non integra gli estremi della causa di particolare tenuità del fatto.

(Cassazione penale, sez. VI, 18/10/2016, n. 46255).

SUPERI LA PROVA? REATO ESTINTO

Codice penale - Articolo n. 168 bis

Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

[I]. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

[II]. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

[III]. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

[IV]. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

[V]. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Articolo n. 168 ter

Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova.

[I]. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione

del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

[II]. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Articolo n. 168 quater

Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova.

[I]. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede

Commento

La legge 67/2014 ha introdotto nell'ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova. In particolare, l'articolo 3 della legge 67/2014 ha modificato il codice penale aggiungendo disposizioni relative alla messa alla prova, sistematicamente inserita tra le cause estintive del reato.

L'articolo 168-bis prevede che nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria, ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), ovvero per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La misura consiste in condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile in misure risarcitorie del danno, nell'affidamento dell'imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità. L'art. 168-ter prevede la sospensione del corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del processo con messa alla prova. Al termine della misura, se il comportamento dell'imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.

L'articolo 168-quater indica come motivo di revoca della messa alla prova la trasgressione grave del programma di trattamento, ovvero la reiterata trasgressione dello stesso o il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità, o la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

È stato modificato anche il codice di procedura penale, introducendo tra i procedimenti speciali, il Titolo V-bis (Della sospensione del procedimento con messa alla prova), che detta le disposizioni processuali relative al nuovo istituto.

Il nuovo istituto si configura come una probation giudiziale con sospensione del procedimento. In caso di esito positivo della prova, il reato si estingue.

In caso di messa alla prova: a) il giudice, sentite le parti, determina prescrizioni per il reinserimento sociale che non siano lesive della dignità e dei diritti fondamentali del condannato; che, per le prescrizioni che prevedano obblighi di fare, sia obbligatorio il consenso del condannato e che, in caso di rifiuto, il giudice, ove comunque la conceda, possa subordinare la sospensione ad altre prescrizioni; b) il giudice possa revocare o modificare le prescrizioni; c) il giudice, quando necessario, disposizioni per interventi di aiuto, di sostegno e di controllo del condannato; d) la prova decorra dalla condanna, salvo che l'imputato richieda un inizio anticipato; e) il giudice possa dichiarare l'estinzione anticipata del periodo di prova quando ritenga raggiunto il reinserimento sociale dello stesso.

Il nuovo articolo 168-bis c.p. prevede che nei seguenti procedimenti l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (primo comma):

- procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria;

- procedimenti per reati puniti con pena detentiva fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria);

- procedimenti per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio ovvero sia violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), oltraggio a un magistrato in udienza aggravato (art. 343, secondo comma, c.p.), violazione di sigilli aggravata (art. 349, secondo comma, c.p.), rissa aggravata (art. 588, secondo comma, c.p.) con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, furto aggravato (art. 625 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.).

La sospensione non potrà comunque essere concessa:

- all'imputato che si sia già avvalso di questo istituto (quarto comma).

- ai delinquenti e contravventori abituali (artt. 102, 103 e 104 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) e ai delinquenti per tendenza (art. 108 c.p.), in base al quinto comma dell'art. 168-bis.

L'applicazione della misura comporta:

- condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

- ove possibile, misure risarcitorie del danno;

- l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può comprendere attività di volontariato sociale, l'osservanza di prescrizioni sui rapporti col servizio sociale o con una struttura sanitaria oltre a possibili limitazioni della libertà di dimora, di movimento o di frequentazione di determinati locali;

- la prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Tale attività lavorativa presenta le seguenti caratteristiche:

- prestazione non retribuita;

- prestazione da determinare tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato;

- prestazione della durata di minimo 10 giorni, anche non continuativi;

- prestazione da svolgere in favore della collettività presso Stato, Regioni, province, comuni o onlus, ma anche presso aziende sanitarie o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali;

- prestazione la cui durata giornaliera non può superare le 8 ore;

- prestazione da svolgere con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

L'articolo 168-ter c.p. disciplina gli effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo:

- durante la prova (primo comma), la sospensione del corso della prescrizione del reato, relativamente al solo imputato ammesso alla prova e non anche ai concorrenti nel reato; - in caso di esito positivo della prova (secondo comma), l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.

L'articolo 168-quater c.p. concerne la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova.

La disposizione individua le seguenti circostanze che conducono alla revoca:

- la trasgressione grave del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte dal giudice;

- la reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte dal giudice;

- il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità;

- la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Casistica

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s.

(Cassazione penale, sez. IV, 23/06/2016, n. 29639)

RISARCIMENTO

Il giudice, anche in assenza di specifica richiesta della persona offesa e di una indicazione nel programma di trattamento, può comunque imporre all'imputato che scelga la messa alla prova con la previsione della corresponsione di una somma a titolo di offerta risarcitoria al soggetto danneggiato (caso di lesioni colpose da infortunio sul lavoro, nel quale è stato imposto all'imputato, titolare della impresa, di versare al proprio lavoratore che non si era presentato al processo né aveva sporto denuncia l'importo di 3 mila euro).

(Tribunale Lodi, 25/05/2016).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Va respinta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova contenente solo una generica dichiarazione dell'imputato di voler risarcire il danno, essendo egli tenuto a comprovare, con idonee

allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative (caso di omesso versamento di contributi previdenziali, in cui l'imputato si era limitato a rappresentare all'Inps la sua intenzione, senza che a ciò fosse seguito il versamento né altra condotta indicativa di un'effettiva intenzione di espletare condotte riparatorie).

(Cassazione penale, sez. III, 02/03/2016, n. 13235)

REATO GENETICAMENTE MODIFICATO IN ILLECITO CIVILE

Decreto legislativo n. 7/2016

Art. 4 Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8 mila:

a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;

c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;

d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;

f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori.

3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12 mila:

a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;

b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;

c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse

da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;

d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;

e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;

f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone;

5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

7. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo.

Art. 7 Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.

Art. 8 Procedimento

1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.

2. Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

3. La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.

4. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo.

Art. 9 Pagamento della sanzione

1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate

mensili da due a otto. Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50.

3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione è dovuto in un'unica soluzione.

4. Il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.

5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.

6. L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.

Art. 10 Destinazione del provento della sanzione

1. Il provento della sanzione pecuniaria civile è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122).

Commento

Il decreto legislativo n. 7/2016, alleggerisce il carico di lavoro delle procure e dei tribunali, trasformando alcuni reati in illeciti civili.

Il decreto legislativo 7/2016 ha introdotto un istituto ibrido.

C'è un fatto, che è valutato negativamente dalla legge, ma il rimprovero al trasgressore scatta solo se il privato prende l'iniziativa di chiedere i danni in un processo civile. Se, poi, arriva una condanna al risarcimento del danno, allora lo stato torna in pista: il giudice civile, che ha liquidato il danno, deve anche ricordarsi dell'Erario e condannare il responsabile a pagare una sanzione a favore delle casse pubbliche.

In sostanza la vittima è padrona di decidere se fare o non fare la causa al trasgressore, cosicché l'interesse pubblico a sanzionare una certa condotta è subordinato all'iniziativa del privato.

Con la conseguenza che se il privato non fa nulla, allo stesso modo lo stato non muoverà un dito.

La sorte dei reati depenalizzati si valuterà a consumo. Da subito, però, la vittima perderà la possibilità di attivare una tutela pubblica (quella penale): nel confronto con l'aggressore la vittima non potrà contare sul fatto che lo stato, attivato ad esempio da una querela, disponga dei mezzi e della forza pubblica a sua difesa. Anzi è la persona offesa che farà da apripista alla tutela di un interesse pubblico.

Quindi l'interesse offeso dal reato depenalizzato è pubblico (tanto che la sanzione è incamerata dallo stato), ma non a tal punto da giustificare l'utilizzo della magistratura penale per le indagini e la repressione.

Un primo gruppo di illeciti, trasformati in illecito civile, è punito con la sanzione pecuniaria civile da 100 a 8 mila euro (che si aggiunge al risarcimento del danno).

Si tratta dell'ingiuria, anche con il mezzo informatico o telematico: la commette chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, o mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Si tratta anche della sottrazione di cosa comune, commessa da un comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore. Di questo primo gruppo fanno anche parte il danneggiamento di cose mobili o immobili e l'appropriazione di cose smarrite o ricevute per errore o caso fortuito.

Un secondo gruppo di illeciti civili è punito con una più grave sanzione pecuniaria, da 200 a 12.000 euro. Si tratta di falsità nelle scritture private, dell'abuso di un foglio firmato in bianco, della distruzione di una scrittura privata vera, dell'ingiuria, mediante nell'attribuzione di un fatto determinato o commessa in presenza di più persone.

Gli illeciti di falso nelle scritture private saranno sanzionati anche quando riguardano un documento informatico privato con efficacia probatoria.

Le disposizioni sulle sanzioni pecuniarie civili del decreto legislativo 7/2016 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Per la sanzione pecuniaria civile non è ammessa copertura assicurativa.

Le sanzioni pecuniarie civili saranno applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. Il giudice deciderà, d'ufficio, sull'applicazione della sanzione al termine del giudizio, se accoglierà la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa. I lavori preparatori del decreto legislativo ricordano che l'azione di risarcimento può essere accolta anche nel caso in cui la condotta sia colposa: in tale ipotesi non è applicabile la sanzione punitiva civile. La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata nemmeno quando il processo è iniziato senza che si abbia la certezza che il responsabile abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento.

Al procedimento, anche ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Questo porterà a qualche problema applicativo, ad esempio per il regime delle prove.

Nel giudizio civile il giudice può dare ragione a una parte se l'altra non contesta i fatti o su basi presuntive: ci si chiede se questo sarà sufficiente anche a giustificare una sanzione pubblicistica (sostitutiva di quella penale) e forse meritevole di un più alto grado di garanzie per l'incolpato.

Rispetto alla normativa mandata in soffitta cambiano molte cose. In particolare prima si poteva andare dalla polizia e sporgere querela e, poi, chiedere i danni nel procedimento penale. Venendo a mancare il canale della tutela penale, la vittima non può più sporgere querela o denuncia, ma deve iniziare una causa civile. Nella causa civile dovrà dare prova del danno e dovrà provare i fatti posti a base della domanda.

Se il fatto è di poco conto, magari la persona offesa

sarà portata a lasciar perdere, disincentivata da costi e tempi della giustizia civile.

Se così sarà il responsabile la farà franca.

Si ipotizzi, invece, che il privato si attivi e che, per un fatto doloso, si arrivi alla condanna al risarcimento del danno e al pagamento della sanzione pecuniaria.

I soldi della sanzione civile vanno all'Erario pubblico. La relazione illustrativa riferisce che il governo, tra le diverse opzioni possibili (destinazione dei proventi allo stato, destinazione dei proventi alla persona offesa dall'illecito, destinazione dei proventi in parte allo stato e in parte alla persona offesa), ha optato per la destinazione pubblicistica, in considerazione della funzione generale preventiva e compensativa a sottesa alla minaccia della sanzione pecuniaria civile nonché della vocazione pubblicistica di quest'ultima.

Il giudice civile può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili (non inferiori a 50 euro) da due a otto. In ogni caso, il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in una unica soluzione in qualsiasi momento.

Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa la copertura assicurativa. Anche se nei dossier parlamentari, relativi ai lavori preparatori, si osserva che non sono previste misure sanzionatorie per chi contravvenga a tale divieto, né a carico dei singoli né a carico di assicurazioni. L'obbligo di pagamento delle sanzioni punitive civile, al contrario di quello al risarcimento del danno, non si trasmette agli eredi.

Obbligato a pagare allo stato la sanzione pecuniaria è la persona condannata al risarcimento del danno per fatto doloso.

Se il fatto è commesso da più persone, ciascuna di esse è obbligata a pagare la sanzione pecuniaria civile, che non si suddivide.

La fornice è molto ampia. Per un gruppo di illeciti (ingiuria, sottrazioni di cose, danneggiamenti) si va da 100 a 8 mila euro. Per i fatti relativi alle scritture private false, all'ingiuria aggravata si va da 200 euro a 12 mila euro.

Il giudice ha un ampio potere discrezionale, ma dovrà attenersi ad alcuni parametri generali. Si deve tenere conto di: gravità della violazione; reiterazione dell'illecito; arricchimento del soggetto responsabile; opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; personalità dell'agente; condizioni economiche dell'agente.

Si ha reiterazione quando l'illecito civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

Casistica

ATTI FALSI

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p., da parte del Dlg n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (oppure di utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono

il predetto art. 491, è circoscritta ad alcune specifiche scritture private: testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore. Questo sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

(Cassazione penale, sez. V, 06/04/2017, n. 25948)

PROCURA ALL'AVVOCATO

La falsificazione della autentica della sottoscrizione della procura alle liti da parte di un privato, che svolga abusivamente l'attività di avvocato, non integra il reato di falso materiale (art. 477 c.p.) né quello di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), ma l'ipotesi abrogata di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.).

(Cassazione penale, sez. V, 03/03/2017, n. 18657)

ASSEGNO/1

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del Dlg n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario con clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.

(Cassazione penale, sez. V, 17/01/2017, n. 11999)

ASSEGNO/2

• Il reato di falsificazione di un assegno bancario recante la clausola di non trasferibilità, in quanto non rientrante nella fattispecie di reato di cui all'art. 491 c.p., e riconducibile invece alla fattispecie di cui all'art. 485 c.p., deve ritenersi depenalizzato in forza delle disposizioni del Dlg n. 7 del 2016.

(Cassazione penale, sez. V, 17/01/2017, n. 11999)

OCCULTAMENTO DI SCRITTURE

Occultare una scrittura privata falsa integra reato solo se si tratta di un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, costituendo nel caso contrario solo un illecito amministrativo punito con pena pecuniaria. Il caso riguardava l'occultamento di 102 certificati di proprietà con relativi atti di vendita di autoveicoli.

(Tribunale Terni, 18/05/2016, n. 671)

FURTO DEL TELEFONINO

Integra il reato di furto, e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal Dlgs 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice Imei stampato nel vano batteria dell'apparecchio.

(Cassazione penale, sez. V, 06/10/2016, n. 1710)

INGIURIA/1

L'ingiuria aggravata dalla discriminazione od odio etnico, nazionale, razziale o religioso è depenalizzata non costituendo la circostanza aggravante un'ipotesi

autonoma di reato.

(Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 06/06/2016, n. 911)

INGIURIA/2

La depenalizzazione del reato di ingiuria, disposta con il Dlg 15 gennaio 2016, n. 7, determinando l'abrogazione con la introduzione di una sanzione pecuniaria civile, impedisce al giudice penale in sede di impugnazione di pronunciarsi sulle questioni civili.

(Cassazione penale, sez. V, 15/04/2016, n. 19516)

INGIURIA/3

Il reato di ingiuria è stato depenalizzato e trasformato in illecito civile dal Dlg n. 7 del 2016. L'intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria esonera il giudice dal prendere posizione sulla fondatezza dell'appello agli effetti civili.

(Tribunale Cosenza, 26/02/2016).

OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI

L'omesso versamento di ritenute previdenziali per un importo inferiore ad euro 10 mila all'anno non è più previsto dalla legge come reato trattandosi di illecito amministrativo.

(Tribunale Terni, 16/05/2016, n. 656)

CALUNNIA

La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia anche dopo la depenalizzazione, ad opera del Dlg 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita: tra i reati in astratto configurabili come presupposto rispetto al reato previsto dall'art. 368 cod. pen. vi sono, oltre a quello di cui all'art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione.

(Cassazione penale, sez. VI, 08/03/2016, n. 15964)